

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BIVERBANCA S.P.A. TASSO MISTO 1/7/2005 - 1/7/2015” (Cod. ISIN IT0003876650)

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste per i prestiti obbligazionari.

Articolo 1 IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario “BIVERBANCA S.P.A. TASSO MISTO 1/7/2005 - 1/7/2015”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, di un importo massimo di Euro 10 milioni è costituito da un massimo di n° 10.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000.= cadauna.

Le obbligazioni saranno ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. del 24 ottobre 1998, n° 213.

Articolo 2 PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari a: 100%.

Articolo 3 GODIMENTO E SCADENZA

La durata del prestito è di dieci anni, a partire dal 1/7/2005 (data di godimento), fino al 1/7/2015 (data di scadenza).

Articolo 4 RIMBORSO

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in unica soluzione, alla data di scadenza, senza alcuna deduzione per commissioni e spese. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Articolo 5 INTERESSI

Le obbligazioni fruttano semestralmente un interesse, soggetto alle imposte di cui al successivo articolo 9, determinato con le seguenti modalità: il tasso delle prime dieci cedole è pari all’1,375% semestrale lordo; successivamente, a partire dalla cedola con scadenza 1/1/2011, il tasso sarà determinato secondo la seguente formula ed arrotondato allo 0,0001% più vicino:

$$i=T/2$$

dove *i* è il tasso semestrale e *T* è il tasso interbancario EURIBOR 6 mesi relativo al quarto giorno lavorativo antecedente il godimento di ogni cedola, comunicato dalla Federazione Bancaria Europea e pubblicato di norma su “*Il Sole 24 Ore*”, su altri quotidiani economici a diffusione nazionale o sulle pagine del circuito REUTERS. Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse comunque rilevabile, si farà riferimento al LIBOR a 6 mesi rilevato dalla pubblicazione effettuata a cura della BBA (British Bankers Association) sulle pagine del circuito Telerate o sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale.

Articolo 6 SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il rimborso delle obbligazioni e il pagamento degli interessi avranno luogo presso gli sportelli della Biverbanca S.p.A., nonché presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A., presso la quale il prestito sarà accentrato.

Articolo 7 TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 8 GARANZIA

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Società Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 9 REGIME FISCALE

Sono a carico dell’obbligazionista le imposte e tasse che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: ai sensi del D. Lgs. 1° aprile 1996, n° 239, gli interessi che matureranno saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%.

Redditi diversi: ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 1997, n° 461, le eventuali plusvalenze realizzate sono soggette all’imposta sostitutiva del 12,50%.

Articolo 10 QUOTAZIONE

Il presente prestito obbligazionario, che non verrà quotato sui mercati regolamentati, potrà essere sempre negoziato nel Sistema di Scambi Organizzati di strumenti finanziari gestito da Biverbanca S.p.A. presso cui verranno forniti su base continuativa i prezzi di acquisto e vendita dei titoli.

Articolo 11 VARIE

Tutte le comunicazioni della Biverbanca S.p.A. agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla Legge, mediante avviso pubblicato a mezzo stampa.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per ogni controversia fra gli obbligazionisti e la Biverbanca S.p.A. il Foro competente è esclusivamente quello di Biella.